

Comune di Montecalvo in Foglia

Provincia di Pesaro e Urbino

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto

A seguito della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede all'articolo 11 l'istituzione di un Fondo Nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a beneficio dei conduttori (inquilini, locatari, etc.) aventi determinati requisiti, la Giunta Regione Marche, con provvedimento deliberativo n. 1288 del 2009, ha fornito disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento del fondo di cui trattasi, come di seguito individuate.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE REDATTE SUL MODULO PREDISPOSTO DAL COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA, SCADE IL 06 ottobre 2012

<u>DOVE</u>

I moduli per la domanda si possono ritirare:

• Servizio Politiche Sociali – Piazza Municipio, 1 – Montecalvo in Foglia – tel. 0722/58113

<u>REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</u>

Requisiti oggettivi

- Contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge;
- Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a EURO 850,00;
- Conduzione di un appartamento di civile abitazione (non di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U. e che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 , A/9 e A/10;

Requisiti soggettivi

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.7.2002 n. 189;
- residenza anagrafica nel Comune di Montecalvo in Foglia e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 44 e successive modificazioni;
- per i cittadini immigrati, residenza anagrafica da almeno 5 anni continuativi nella Regione in cui ricade il Comune presso il quale viene presentata la domanda di ammissione di concessione del contributo in argomento, oppure residenza anagrafica da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale, da attestare col possesso del certificato storico di residenza, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 113;
- Valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l'accesso ai contributi e incidenza del canone annuo:
 - FASCIA A valore ISEE non superiore a una pensione minima INPS (€ 5.577,00 nel 2012);
 incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 30%.
 - FASCIA B valore ISEE non superiore all'importo annuo di due assegni sociali 2011 (€ 11.154,00 nel 2012); incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 40%.
 - 3) RISERVA DI CONTRIBUTI assegnati dall' art. 5 della L.R. N. 20/2010 F/DO ANTICRISI (LEGGE FINANZIARIA 2011) contributo riservato a nuclei familiari in cui il richiedente, ovvero un componente, si trovi nello stato di "ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio2010 a causa di: a) licenziamento; b) dimissioni per giusta causa; c) mancato rinnovo di un contratto a termine(vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01.09.2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest'ultima fattispecie sono ricompresi, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.E., calcolato ai sensi del D. Lgs. N. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000:

- FASCIA A il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo di € 2.712.45 (½ dell'importo annuo dell'assegno sociale € 2.712,45);
- II. FASCIA B il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo di € 1.356,23 (¼ dell'importo annuo dell'assegno sociale € 1.356,23).

Il valore I.S.E.E. è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

<u>I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell'anno</u> 2011.

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, questa deve comunque far parte del medesimo nucleo anagrafico dello stesso.

Nel caso in cui l'abitazione per la quale si chiede il contributo sia occupata da più nuclei familiari anagraficamente tra loro distinti (coabitanti), deve essere inoltrata <u>una sola richiesta e dovrà essere prodotta in allegato, la certificazione ISEE</u> relativa a tutti i nuclei ivi residenti; in tale caso il contributo può essere concesso esclusivamente se i valori delle singole certificazioni ISEE presentate, rientrano nei limiti sopra stabiliti per le fasce A e B.

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare altresì se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni relativi al medesimo periodo, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni; in entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- 1) l'importo richiesto / già percepito;
- 2) la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo; restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in sede di richiesta di contributo sono sottoposte, a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia <u>in particolare relativamente ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino paria a 0 (zero).</u>

Il Comune può effettuare al momento della liquidazione del contributo la verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell'anno.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto prendendo in esame le graduatorie stilate sia della fascia A che della fascia B; le graduatorie si costituiranno seguendo il criterio dell'ISEE crescente; determinando un contributo minimo di € 500,00 a richiedente, sino ad esaurimento del F/do concesso al Comune di Montecalvo in Foglia dalla Regione Marche e determinando un numero pari di contributi concessi sia nella fascia A che nella fascia B.

L'erogazione del contributo per gli aventi diritto non è cumulabile con altri concessi allo stesso titolo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- Modello ISEE 2011 (sulla base della dichiarazione dei redditi 2012 periodo d'imposta 2011);
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2012;
- Eventuale copia di provvedimento esecutivo di sfratto per finta locazione:
- Copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2012 (per i contratti stipulati prima dell'anno 2012);
- Copia di certificazione sanitaria attestante percentuale di invalidità di eventuali familiari;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento e/o permesso o corta di soggiorno (rilasciato ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.07.2002 n. 189);
- Certificato storico di residenza ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 113;
- Per l'accesso alla riserva di contributi F/do anticrisi si deve allegare la documentazione comprovante lo stato di disoccupazione per le cause riportate in narrativa.

LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE, ERRONEAMENTE COMPILATE E/O MANCANTI DELLE INFORMAZIONI CONTRASSEGNATE DAGLI ASTERISCHI NEL MODULO DI DOMANDA, SARANNO CONSIDERATE ESCLUSE .

MONTECALVO IN FOGLIA, IÌ

IL RESPONSABILE

Dr. Massimiliano Serafini

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)

Titolare	Comune di Montecalvo in Foglia, Piazza Municipio, 1 – 61020 Pesaro – Urbino
Responsabile	Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Dr. Massimiliano Serafini
	Dr. Massimiliano Serafini
Incaricati	

$1 \cdot d \cdot d' \cdot d' \cdot d' \cdot d' \cdot d' \cdot d'' \cdot d'' \cdot d' \cdot$
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione
dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n. 431/1998; art. 68 D.Lgs. 30.6.2003 n.
196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed
abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri procedimenti connessi ad
interventi a carattere socio assistenziale di competenza del Servizio Politiche Sociali;
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. i dati sensibili verranno
custoditi in contenitori chiusi a chiave; nel caso di trattamento attraverso elaboratore, verranno adottate
apposite chiavi d'accesso.
I dati verranno utilizzati dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Montecalvo in Foglia. In particolare i dati
sono comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di
Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare
l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contribuito. I dati verranno comunicati all'istituto di
credito per l'emissione dell'eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi. I dati relativi ai contratti
·
locativi privati che accedono al fondo alimentano l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza
in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento
L'elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito www.comune.montecalvo.it
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge,
ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n.
196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

Comunicazione avvio dei procedimento Legge n. 241/1330 modificata dana Legge n. 13/2003, articolo 0	
Amministrazione	Comune di Montecalvo in Foglia, Piazza Municipio, 1 – 61020 Pesaro – Urbino
competente	
Oggetto del	Legge 431/1998, art. 11 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo – Fondo
procedimento	sociale
Responsabile	Responsabile dell'Unità Organizzativa Inclusione Sociale, Dr. Massimiliano Serafini
procedimento	
Inizio e termine del	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della presente
procedimento	domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 90 giorni a decorrere
	dalla data di effettiva riscossione da parte della Tesoreria Comunale del Comune di Montecalvo in Foglia, del
	finanziamento erogato dalla Regione Marche.
Inerzia	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R Marche
dell'Amministrazione) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di
	conclusione del procedimento
Ufficio in cui si può	Servizio Politiche Sociali – Piazza Municipio n. 1 – Montecalvo in Foglia, nei giorni e negli orari di apertura al
prendere visione degli	pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e
atti	da regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal
	Comune di Montecalvo in Foglia

Montecalvo in Foglia, li

IL RESPONSABILE SERV. SOCIALI Dr. Massimiliano Serafini